

**Modifica del ...**

---

*L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera,*

visto il rapporto della Commissione dell'ambiente, della pianificazione del territorio e dell'energia del Consiglio nazionale del [Data della decisione della Commissione]<sup>1</sup>;  
visto il parere del Consiglio federale del [Data]<sup>2</sup>,

*decreta:*

I

La legge federale del 4 ottobre 1991<sup>3</sup> sulle foreste è modificata come segue:

**Capitolo 2: Protezione della foresta da interventi nocivi**

**Sezione 2: Foresta e pianificazione del territorio**

*Art. 13a (nuovo) Costruzioni e impianti forestali*

<sup>1</sup> Costruzioni e impianti forestali, come capannoni forestali, depositi di legna da energia coperti e strade forestali, possono essere costruiti o trasformati con l'autorizzazione dell'autorità secondo l'articolo 22 della legge federale del 22 giugno 1979<sup>4</sup> sulla pianificazione del territorio.

<sup>2</sup> L'autorizzazione è rilasciata se:

- a. le costruzioni e gli impianti servono alla gestione locale della foresta;
- b. ne è dimostrato il fabbisogno, il luogo è adatto e il dimensionamento è adeguato alle condizioni locali; e
- c. non vi si contrappongono interessi pubblici preponderanti.

<sup>3</sup> Sono riservate le altre condizioni previste dal diritto federale e cantonale.

II

<sup>1</sup> La presente legge sottostà a referendum facoltativo.

<sup>2</sup> Il Consiglio federale ne determina l'entrata in vigore.

1 FF 2012 ...  
2 FF 2012 ...  
3 RS 921.0  
4 RS 700